

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

Il Tribunale per i minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio il giorno 9.07.2007 nella persona dei signori:

dott. Adriano Sansa, Presidente
dott. Rossella Atzeni, giudice estensore
dott. Elisabetta Paroletti. Giudice onorario

AFFIDAMENTO – affido condiviso - elevata conflittualità – affido esclusivo - recupero della figura genitoriale - mediazione familiare.

Visti gli atti relativi alla minore A, di B, e di C;

Letto il ricorso in cancelleria il 00.00.2007 da B ai sensi degli artt. 317 bis, 333 e 336 c.c. affinché questo T.M. disponga, in via d'urgenza, per il prossimo anno scolastico l'istituto Y o in ulteriore subordine in altra scuola pubblica sita nelle vicinanze dell'abitazione della bambina e da individuarsi congiuntamente tra i genitori nonché, nella denegata eventualità in cui a fosse iscritta all'istituto Z voglia il T.M. stabilire che il padre possa andare a prenderla all'uscita da scuola e tenerla con sé per il pranzo e per i compiti;

Letto il ricorso depositato in cancelleria il 00.00.2007 da B ai sensi degli artt. 317 bis c.c. affinché, previo occorrendo licenziamento C.T.U e modifica del precedente regime di entrambi i genitori, con esercizio separato della podestà, secondo le modalità previste dalla legge, ovvero ricorrendone i presupposti, disponre l'affidamento esclusivo al padre od alla madre, sempre rispettando, nelle modalità della frequentazione, il diritto della minore alla bigenitorialità;

Sentite le parti e la minore;

Rilevato:

che per motivi meglio esposti in quest'atto e da intendersi qui richiamati, con decreto 0.0.2005 questo Tribunale, riteneva non più sussistenti i presupposti dell'affido congiunto ai genitori disposto con decreto del 0.0.2002 e affidava la minore alla madre con collocazione della bambina presso di lei, regolando le modalità di incontro tra A ed il padre;

che con tale provvedimento venivano impartite inoltre precise prescrizioni ai genitori perché rispettassero la regolamentazione indicata, senza inserire recuperi di giornate perse, evitassero atteggiamenti conflittuali soprattutto in presenza della minore, concordassero una fascia d'ora per le telefonate tra i sig. B e A., mantenessero ciascuno un'autonoma comunicazione con la scuola e gli insegnanti di A, si facessero coadiuvare da una psicologa dell'età evolutiva per la predisposizione di eventuali modifiche alla regolamentazione stabilita, tenuto conto delle diverse esigenze di A durante la sua crescita;

che col medesimo decreto veniva prescritto inoltre dal padre della bambina di portare avanti un percorso di sostegno psicologico;

che la decisione del 0.0.2005 si fonda sulle motivazioni chiare ed esaustive di una C.T.U. che aveva messo in luce "la assoluta rigidità del signor B che da un lato chiede flessibilità e collaborazione, ma che dall'altro non è disposto a modificare nulla di quanto da lui

programmato con cadenza annuale, senza mai pensare alle reali esigenze della bambina” pertanto “tale atteggiamento rendeva assolutamente impossibile allo stato un dialogo tra i genitori su A ed una anche minima collaborazione tra essi”, cosicché ciò induceva questo T.M. a ritenere “non più conforme all’interesse della minore l’affidamento della stessa ad entrambi i genitori e a disporre l’affidamento di A alla madre, figura che maggiormente rispetta i bisogni emotivi, relazionali e materiali della figlia, senza l’adozione di comportamenti volti a creare una chiusura di A verso il padre”;

che il decreto di questo T.M è stato confermato dalla Corte d’Appello di Genova in sede di reclamo in data 0/0/02006;

che il Giudice Tutelare di Genova veniva adito, ai sensi dell’art. 337 c.c, dal Sig. B, il quale lamentava l’impossibilità, in ragione dell’atteggiamento oppositivo della Sig.ra C, di dare esecuzione alla prescrizione del T.M, relativa alla necessità che i genitori della minore si facessero coadiuvare da una psicologa dell’età evolutiva per la predisposizione di eventuali modifiche della regolamentazione stabilita; che il Giudice Tutelare dichiarava inammissibile il ricorso;

che all’esito dell’istruttoria svolta, il Signor B ha reitirato l’istanza di C.T.U. volta ad accertare la possibilità di disporre l’affido condiviso della bambina ad entrambi i genitori;

che la madre della minore si è opposta alla dedotta C.T.U assumendo che nessuna ragione impone la rinnovazione di una consulenza già di recente espletata e su cui si è fondato in decreto del T.M. confermato dalla Corte d’Appello nel 0.0.2006;

che la bambina, sentita all’udienza del 0.0.2007, dal giudice togato e dal giudice specializzato, appare serena e convenientemente seguita nella sua attuale situazione di affidamento alla madre, la quale consente costanti contatti con il padre;

che A ha espresso la sua viva aspirazione all’iscrizione alla scuola media Z, adducendo delle motivazioni razionali, adeguate alla sua età e meritevoli di essere prese in considerazione atteso che la scuola prescelta è notoriamente di buon livello didattico;

che una diversa decisione potrebbe frustrare inutilmente le aspettative della minore, giacché anche le ragioni di distanza dall’abitazione della bambina sono facilmente superabili grazie all’organizzazione materna ed alla collaborazione del padre;

che infatti le parti hanno raggiunto un accordo per il giorno in cui vi è rientro scolastico nel pomeriggio, per cui il padre potrà prendere con sé la figlia per il pranzo, per poi riaccompagnarla alle lezioni del pomeriggio nello stesso giorno;

Tutto ciò rilevato

Con riferimento all’istanza di affido condiviso della minore, proposta da B, il collegio osserva:

il principio del rispetto della bigenitorialità, benché chiaramente enunciato con la novella 54/2006 era comunque rinvenibile anche nella precedente legislazione quale criterio guida da osservare nelle decisioni afferenti all’allevamento, istruzione ed educazione dei figli nonché all’affidamento della prole in caso di cessazione della convivenza dei genitori, coniugati o non.

A questo proposito è opportuno sottolineare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione precedente all’entrata in vigore della L.54/2006 aveva indicato in tema di

affidamento congiunto che l'affidamento doveva considerarsi un *munus* e che il diritto di visita tra i figli e l'altro genitore doveva essere considerato esso stesso come uno strumento, benché in forma affievolita, di esercizio di quel diritto dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. (Cass. 4.1.2005 n. 116)

Il nuovo articolo 155 bis del codice civile (applicabile ai sensi della L.54/2006 anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati) pone come linea di principio fondamentale nella società del regime di affidamento, previa analisi delle ragioni della crisi familiare, quella dell'affidamento ed entrambi i genitori.

L'affidamento condiviso è quindi la regola e tale permane pur in caso di conflittualità tra i genitori.

Ciò però deve ritenersi qualora tale assetto corrisponda all'interesse del minore e quindi non vi siano situazioni di pregiudizio che ne sconsigliano l'affido ad entrambi.

Circa la conflittualità dei genitori è opportuno sottolineare che tale situazione di tensione tra figure adulte genitoriali non può di per sé sola essere ritenuta ostativa dell'affido condiviso. Se così fosse anche le diversità di vedute che animano le famiglie non separate circa l'allevamento l'istruzione ed educazione dei figli, e che rispecchiano una dialettica dell'esercizio della genitorialità, rivestirebbero sempre la connotazione negativa impeditiva del ruolo di ciascun genitore.

La novella 54/2006 indica anch'essa la necessità di prevedere la conflittualità genitoriale quale ipotesi eventuale non di per sé negativa e pregiudizievole all'interesse del minore.

Purché ciò, tuttavia, rimanga nei limiti di una dialettica che non intacchi la serenità e la possibilità di sviluppo psicofisico equilibrato del minore.

La castica delle problematiche psicosociali gravi cui è esposto un minore "triangolato" e perennemente spettatore di conflitti estenuanti tra i genitori che pongono in atto reciproche dinamiche svalutative (possono annoverarsi al riguardo patologie psichiatriche, manifestazioni di chiusura verso la realtà sociale, di rifiuto totale della frequenza scolastica e di ogni attività ludica o ricreativa, nonché di devianza) consente di ritenere che laddove le tensioni tra i genitori pongano a rischio la salute del figlio, è imposto al giudice di valutare le singole risorse di ciascun genitore al fine di individuare quello che meglio garantisce la serenità e la crescita equilibrata di questi. In tali casi appare preferibile l'affidamento esclusivo al genitore che assolve in maniera più adeguata i bisogni affettivo-educativi del minore e che nel contempo offre maggiori assicurazioni di relazione del figlio con l'altro genitore.

Laddove uno dei genitori risponda infatti a tale requisito, l'affidamento del minore al servizio Sociale territorialmente competente – necessario nell'ipotesi di entrambi i genitori inadeguati a svolgere il proprio ruolo – sarebbe superfluo.

L'affidamento condiviso non deve quindi per l'impraticabilità del dialogo tra le figure adulte, comportare l'ingestibilità della potestà nei confronti del minore. Giacché tale risultato sarebbe certamente contrario all'interesse del minore medesimo.

Ma la conflittualità tra i genitori non può di per sé motivare il mancato affidamento condiviso ai medesimi, dovendosi piuttosto approfondire il rapporto padre-figlio e madre-figlio. (in tal senso anche Tribunale di Napoli, sez I civ. 2.11.2006 n. 119/07)

A tal fine si osserva che è necessario comprendere le cause profonde dell'assenza di dialogo e di progetti concordati in favore del figlio e che se in un certo momento storico una delle figure genitoriali appare maggiormente portata al conflitto ciò significa che non è in linea con i bisogni del minore. Vi sono infatti quelle figure dei genitori non collaborative e nel contempo rivendicative che non facilitano la comunicazione tra gli adulti.

Ciò non esclude che la situazione possa modificarsi con gli opportuni sostegni forniti alla coppia e/o al singolo adulto, grazie ai quali l'affidamento condiviso del figlio possa porsi come obiettivo realizzabile.

Nell'ipotesi in cui la forte conflittualità si concretizzi nella estrema difficoltà di operare delle

scelte educative in favore del figlio e dunque nell'incomunicabilità tra i genitori è evidente che ciò non può che avere ricadute sull'esercizio della potestà e quindi sull'interesse del minore. (vedasi anche con diverse argomentazioni Corte d'Appello di Bari decreto 19.1.2007 – Pres. Caferra;Rel. Cirillo)

In tali condizioni ove i figli possono essere oggetto di messaggi contraddittori circa la loro educazione ed affettività, occorre considerare che tale dinamica può comprometterne l'equilibrato sviluppo ed è preferibile che il giudice richiami i genitori alle loro responsabilità ponendo l'affido condiviso come fine del loro percorso di risanamento genitoriale, indicando loro il sostegno all'uopo più opportuno per concretizzarlo.

E' bene riflettere sul fatto che i genitori i quali accettano un sostegno individuale o di coppia, effettuano essi stessi un investimento sulla futura serenità, equilibrio ed adeguatezza comportamentale del figlio.

Nel caso di specie l'esistenza di una forte conflittualità tra le parti – evidenziata anche dalle vicende processuali che durano dal 2001, oltretutto dalle risultanze della consulenza tecnica e dai vari ricorsi giurisdizionali proposti al fine di addivenire a decisioni relative alla minore – non viene dunque per sé in rilievo ai fini della presente decisione. Ma come sintomo della difficoltà dei genitori di operare le scelte educative nell'interesse della figlia. Il perdurare di tale incomunicabilità involge l'interesse della minore ad un'armoniosa dialettica finalizzata alla sua crescita serena e si pone in antitesi con esso.

Alla base del precedente provvedimento di questo T.M. in data 0.0.2005, sono i risultati di una consulenza tecnica disposta sul seguente quesito: esaminata la personalità della minore, valutata la personalità complessiva di entrambi i genitori, il rapporto tra essi intercorrente, la relazione di ciascuno di essi con la minore, dica il C.T.U. quale sia la collocazione e il regime di affidamento maggiormente corrispondente alla necessità della bambina e in che modo sia opportuna la regolamentazione dei contatti con l'altro genitore. Già in quella sede, infatti questo Tribunale aveva rilevato la necessità di esplorare le cause del malessere evidenziatosi tra le parti fino a verificare il rapporto esistente tra il minore e ciascuno dei genitori.

Il consulente aveva rilevato che benché la madre evidenziasse dei vissuti personali dolorosi che l'hanno resa diffidente e difesa, ciò “ non ha toccato il rapporto con A “ che è caratterizzato da un forte investimento e spesso anche da apprensione.

Tuttavia tale indagine, che pur ha fatto emergere dei piccoli eccessi (quali quello di permettere alla bambina di dormire con la madre) ha indicato il rapporto con la madre più tutelante. In relazione alla realtà familiare, la condizione della bambina inoltre viene definita di coartazione emotiva con conseguente ripiegamento di sé e volta a ricercare in qualche elemento esterno una fonte di aiuto e protezione (cfr. pag. 7 C.T.U.). I rapporti col padre pur essendo buoni, come quelli con la madre, sono connotati da svalorizzazione che dipende in parte dalle conseguenze di taluni comportamenti paterni (il frequente ricorso alla bugia per esempio) e mettono in rilievo un'indole determinata e impulsiva, una figura gratificante ma poco rassicurante e poco attenta alla figlia (cfr. pag. 7 C.T.U.).

Tali accertamenti avevano indotto il C.T.U. a suggerire un supporto psicologico in favore del Sig. B, in relazione alla patologia caratteriale riscontrata.

Non è stato provato dal Sig. B il ricorso a tale tipo di sostegno né gli esiti dello stesso.

Allo stato quindi il rinnovo di una C.T.U. appare una soluzione che non affronta le cause del disagio così come evidenziate e confermate anche in sede di reclamo.

Non appare opportuno disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio bensì al fine di sostenere entrambi i genitori appare necessario impartire chiare prescrizioni ed entrambi affinché portino avanti un percorso di mediazione familiare sul presupposto del diritto dei medesimi all'esercizio della bigenitorialità come obiettivo realizzabile; deve inoltre rinnovarsi la prescrizione al Sig. B di intraprendere un percorso di sostegno

psicologico, provvedendo ad acquisire attestazione di frequenza delle sedute specialistiche.

L'interesse preminente della minore è in questa ipotesi maggiormente tutelato con l'affidamento esclusivo a quello dei genitori che appare più adeguato nel caso concreto con riferimento ai bisogni affettivo-educativi della figlia e nel contempo che consenta lo svolgersi dei rapporti di quest'ultima con l'altro genitore. La madre nel caso concreto appare corrispondere a tali requisiti dovendosi attendere l'esito del sostegno psicologico e della mediazione familiare ai fini di una diversa valutazione. Risulta, dagli atti di causa, assicurato da parte della Sig.ra C il rapporto della minore col padre.

Con riguardo all'esercizio della potestà di genitore si ritiene, conformemente alla dottrina e giurisprudenza prevalenti, che l'affidamento esclusivo ad un genitore comporti l'esercizio esclusivo da parte di questi della potestà genitoriale. Deve infatti ritenersi che il dettato di cui all'art. 155 comma 3 c.c. modificato, sia riferito solo all'affidamento condiviso e non anche a quello esclusivo, non comprendendosi, diversamente i contenuti dell'affidamento esclusivo. (Vedasi in tal senso anche Tribunale di Catania, ordinanza del 1.6.2006)

Una diversa interpretazione del testo novellato della legge 54/2006, che non prevede un esercizio della potestà genitoriale diversificato a seconda dei regimi di affidamento, vanificherebbe la "ratio" dell'affidamento esclusivo di evitare le ingerenze negative del genitore non affidatario nelle decisioni relative ai figli. (si pensi anche al caso di genitore malato psichiatrico che potrebbe ostacolare l'adozione di scelte educative in favore della prole).

Verrebbe così compromessa l'effettività di quelle decisioni, assumibili da parte del genitore affidatario, nel superiore interesse del minore, che trovano il loro fondamento nell' art. 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo del 20.11.1989.

Rimane fermo, peraltro, il mantenimento della potestà da parte del non affidatario.

Quest'ultimo, oltre a essere titolare del diritto-dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, deve ritenersi abbia comunque titolo ad adottare congiuntamente all'affidatario le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della prole. In caso di disaccordo tale decisione è rimessa al giudice, sulla base del combinato disposto dell'art. 155 bis e 155 comma 3 c.c.

Il percorso di mediazione familiare che è stato accettato in udienza dai genitori, potrà consentire quella possibilità di dialogo tesa ad individuare le soluzioni più adeguate per la minore nell'interesse di garantirle il massimo di stabilità ed i necessari riferimenti affettivi ed educativi nel rispetto delle proprie esigenze di crescita serena ed equilibrata;

Non si ritiene di rinviare l'adozione della decisione, circa l'affidamento della minore, all'esito della mediazione familiare, dovendo tale percorso richiedere un congruo periodo di tempo ed intervenendo il presente provvedimento in periodo feriale (in cui le parti possono non essere concretamente disponibili).

Deve ritenersi inoltre maggiormente rispondente all'interesse di A l'iscrizione alla scuola media Z, alla luce dell'ascolto della minore e dell'idoneità della scuola per la quale la bambina ha espresso preferenza;

La regolamentazione degli incontri padre-figlia già stabilita con decreto di questo T.M. dell' 0.0.2005, deve essere modificata esclusivamente con la previsione secondo cui il padre potrà prendere con sé la figlia per il pranzo, per poi riaccompagnarla alle lezioni il giorno in cui vi è rientro scolastico nel pomeriggio; rimangono invariate le altre previsioni anche con riguardo alle vacanze estive;

P.Q.M

Su conforme parere del P.M.;
visti gli artt. 155 e ssg c.c.317 bis , 333-336 c.c.

DISPONE

- L'iscrizione di A alla scuola media Z di L come maggiormente rispondente all'interesse della minore;

CONFERMA

L'affidamento di A alla madre e le modalità di incontro col padre già previste nel decreto 0.0.2005 con la seguente modificazione;

il padre potrà prendere con sé la figlia per il pranzo, per poi riaccompagnarla alle lezioni il giorno in cui vi è rientro scolastico nel pomeriggio;

PRESCRIVE

Ai genitori della minore di:

intraprendere un percorso di mediazione familiare prendendo immediato contatto con il Laboratorio dei conflitti di L, dando prova della frequenza con attestazioni.